



# COMUNE DI CERTALDO

PROVINCIA DI FIRENZE

N. 14684 di Prot.

Certaldo, li 9.11.1991

Copie: 2

Allegati \_\_\_\_\_

Comitato Regionale di Controllo  
Sezione Provinciale di

**FIRENZE**

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA del di 30 OTTOBRE 1991 Deliberazione N. 151

OGGETTO COMMERCIO - Approvazione nuovo regolamento per la disciplina di attività di barbiere parrucchiere ed estetista.

L'anno millenovecento novantuno il di trenta  
del mese di ottobre a ore 21.10 nella Sala Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

### SEDUTA PUBBLICA

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Arch. Nevio Vanni

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 25 e assenti sebbene invitati N. 5 come segue:

	Presenti	Assenti
Vanni Nevio	X	
Spini Andrea	X	
Poli Giancarlo	X	
Giorgi Roberto	X	
Spini Rosalba	X	
Murratzu Alessandro		X
Capecchi Marco	X	
Migliorini Enzo	X	
Rossignoli Massimo		X
Bassi Otello		X
Tinti Tamara	X	
Lelli Sabrina	X	
Belli Franco		X
Ciabo' Vincenzo	X	
Rossi Osvaldo	X	

	Presenti	Assenti
Agostini Gianfranco	X	
Gabrielli Cristina	X	
Dei Marta	X	
Malatesti Marco	X	
Occhipinti Nunziata		X
Casini Stefano	X	
Ciampolini Filippo	X	
Betti Francesco	X	
Candela Emanuele	X	
Signorini Andrea	X	
Borracchini Paola	X	
Pampaloni Emilio	X	
Campatelli Giovanni	X	
Marini Rolando	X	
Ghiozzi Damiano	X	

Assiste il Segretario Generale Rag. Mario Giubbolini  
incaricato della redazione del verbale.

( N. 151 )

OGGETTO: COMMERCIO - Approvazione nuovo regolamento per la disciplina di attività di barbiere parrucchiere ed estetista.

-----

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'Assessore al Commercio Rag. Spini Rosalba che ha illustrato il nuovo regolamento che disciplina l'attività di barbiere parrucchiere ed estetista.

Vista la L. 23.12.70, n. 1142 che modifica la L. 14.02.63, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini;

Vista la L.08.08.85, n. 443 "legge quadro per l'artigianato";

Vista la L.R. 09.01.89, n. 4 "disciplina dell'attività di estetista";

Vista la L. 04.01.90, n. 1 "disciplina dell'attività di estetista";

Considerato che il proprio precedente provvedimento n. 298 del C.C. in data 21.12.71, divenuto esecutiva per d.t. in data 07.09.72 e successive modifiche ed integrazioni riguardante la disciplina delle attività di cui all'oggetto, appare ormai inadeguato e superato dalle normative intervenute nel frattempo e sopra richiamate;

Dato atto che negli ultimi anni questo settore si è particolarmente sviluppato con l'adozione di nuove tecniche e metodi di trattamento e che tali aggiornamenti hanno generato nuove abitudini nella clientela;

Ritenuto opportuno adeguare la normativa comunale alle esigenze espresse dagli operatori del settore ed alle mutate abitudini nella fruizione dei servizi di cui trattasi;

Attesa l'opportunità di recepire in una nuova regolamentazione, sia la normativa intervenuta, che le mutate esigenze di cui si è detto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale prevista dall'art. 2-bis della sopracitata L. 14.02.63, n. 161 in data 15.10.91;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Firenze in data 21.10.91, previsto dall'art. 1 della L. 161/63,

Visto l'allegato parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, nonché alla sua legittimità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. 08.06.90, n. 142;

Con voti unanimi resi per alzata di mano dai 25 Consiglieri presenti e votanti come controllato dagli scrutatori in precedenza nominati,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il regolamento per la nuova disciplina dell'attività di barbiere parrucchiere ed estetista, redatto per i motivi di cui in premessa e sotto riportato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA.**

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ai sensi delle leggi 14.02.1963, n.161 e 23.12.70, n. 1142 e della L.R. 09.01.89, N. 4, L. 04.01.90, n. 1, detta le norme per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei seguenti tipi di attività:

a) **BARBIERE**

con tale terminologia si intendono le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, alla barba ed ai servizi inerenti e complementari;

b) **PARRUCCHIERE**

con tale terminologia si intendono le attività per uomo e donna relative al taglio dei capelli, all'acconciatura, alla colorazione ed alla decolorazione degli stessi ed ai servizi inerenti e complementari;

c) **ESTETISTA**

con tale terminologia si intendono le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla faccia, sul tronco e sugli arti del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di proteggere e migliorare l'aspetto estetico attenuando o eliminando gli inestetismi presenti.

**ART. 2**

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE**

Le attività di barbiere e parrucchiere sono soggette ad autorizzazione del Sindaco, ai sensi della Legge 161/1963 e successive modificazioni, sia che siano svolte a titolo oneroso o gratuito in locali privati o aperti al pubblico, nonché in appositi reparti di alberghi diurni, hotels e convivenze.

Le attività in questione non possono essere svolte in forma ambulante. Le medesime possono essere autorizzate presso il domicilio dell' esercente a condizione che il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti ed uniformi i locali alle vigenti norme igienico-sanitarie ed edilizie.

Le attività possono essere svolte presso la sede designata dal committente da parte di coloro che sono autorizzati in sede fissa e presso la Casa di Riposo, anche da parte di coloro che siano in possesso della sola qualificazione professionale.

I soggetti che intendono svolgere l'attività di barbiere e parrucchiere, devono essere in possesso della qualifica professionale. Qualora il soggetto richiedente sia una società, deve essere ottemperato a quanto segue:

- a) impresa societaria anche cooperativa (escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni) avente i requisiti previsti all'art. 3 della Legge 08.08.85, n. 443. La qualifica professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci, ovvero nel caso di due soci da almeno un socio. I soci che sono sprovvisti della qualifica professionale non possono prestare la propria attività nell'impresa.
- b) impresa societaria diversa da quelle previste dall'art. 3 della L. 08.08.85, n. 443. La qualifica professionale deve essere posseduta dalla/e persona/e a cui è affidata la direzione dell'azienda.

**ART. 3**

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

L'attività di estetista è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, ai sensi della Legge Regionale 09.01.89, n. 4 e L. 04.01.90, n. 1 sia che sia svolta a titolo oneroso o gratuito in locali privati o aperti al pubblico, nonché in appositi reparti di alberghi diurni, hotels e convivenze.

L'attività di estetista non può essere effettuata in forma ambulante o di posteggio. La medesima può essere svolta presso il domicilio dell' esercente a condizione che il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti ed uniformi i locali alle vigenti norme igienico-sanitarie ed edilizie. Inoltre l'attività può essere effettuata anche presso apposita sede designata dal committente, fatte salve le garanzie di professionalità delle prestazioni e di sicurezza dell'utente.

L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalle leggi vigenti.

I soggetti che intendono svolgere l'attività di estetica devono essere in possesso della qualifica professionale.

Qualora il soggetto richiedente non sia una persona fisica deve essere ottemperato a quanto segue:

- a) impresa societaria anche cooperativa (escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni) avente i requisiti previsti all'art. 3 della L. 08.08.85, n. 443. La qualifica professionale deve essere posseduta dai soci e

- dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività;
- b) impresa societaria diversa da quelle previste dall'art. 3 della L. 08.08.85, n. 443. La qualifica professionale deve essere posseduta dai soci e dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista.

#### ART. 4

##### MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FRA LORO COLLEGATE ED AGGIORNAMENTO DELLA TIPOLOGIA

Le attività di cui all'Art. 1 possono essere svolte anche congiuntamente da una stessa impresa nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle distanze previste dall'art. 19 e subordinatamente al possesso della qualificazione professionale di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

E' consentito anche ad imprese diverse usufruire di locali comuni destinati a sala di attesa, disimpegni, bagni, semprechè vi siano i necessari requisiti igienico-sanitari (art. 19, comma 6°).

A richiesta dei titolari nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni esistenti per le attività di "Barbiere" e "Parrucchiera per signora", possono essere aggiornate secondo le tipologie a) e b) del precedente art. 1, subordinatamente al solo possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

Gli esercizi che non avranno usufruito della possibilità di cui al precedente comma, manterranno la vecchia tipologia di "Barbiere" e "Parrucchiera per signora".

#### ART. 5

##### OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui al precedente Art. 1 è prevista nei seguenti casi:

- a) apertura di un nuovo esercizio;
- b) trasferimento di un esercizio esistente;
- c) aggiunta di una attività o modifica della tipologia dell'esercizio;
- d) subingresso nella titolarità o nella gestione di un esercizio;

#### ART. 6

##### COMMISSIONE COMUNALE PER LE ATTIVITA' BARBIERE E PARRUCCHIERE

La Commissione Comunale di cui all'Art. 2/Bis della Legge n.161/1963, modificata dalla Legge n. 1142/1970, è così composta:

- Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente;
- n. 3 rappresentanti degli Artigiani;
- n. 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;
- un Funzionario Medico della U.S.L. N. 18;
- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Comune.

La Commissione, nominata dal Consiglio Comunale su designazione delle varie componenti, resta in carica 5 anni, e comunque, salvo decadenza per diminuzione del numero dei membri al di sotto della metà, fino all'insediamento della nuova Commissione.

I membri della Commissione di cui al 1° comma possono essere riconfermati.

I membri di cui alle lettere b) e c) sono scelti fra i nominativi designati dalle organizzazioni di categoria e sindacali più rappresentative.

La Commissione di cui al 1° comma esprime il proprio parere, oltre che in merito al rilascio delle autorizzazioni, su ogni altro problema inerente all'applicazione del presente Regolamento ad esclusione delle richieste di subingresso per atto tra vivi, di gestione e di subingresso mortis causa nella titolarità di un esercizio.

ART. 7

COMMISSIONE COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA

La Commissione, di cui all'art. 5 della L.R.09.01.89, N. 4, è composta dai membri della Commissione Comunale per le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da due imprenditori della categoria designati dalle Associazioni.

La Commissione in argomento è regolata dalle disposizioni di cui al precedente art. 5.

ART. 8

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

L'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di barbiere e parrucchiere viene concessa previo accertamento dei seguenti elementi:

- a) il possesso della qualifica professionale secondo quanto indicato all'art. 2;
- b) l'esistenza dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- c) la concessione della destinazione d'uso dei locali destinati all'attività;
- d) l'esistenza della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in conformità ai criteri di cui al seguente articolo n. 19.

In deroga a quanto disposto nel presente articolo, il rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di barbiere e parrucchiere nella Casa di Riposo, è soggetto al solo possesso della qualifica professionale e dei requisiti igienici previsti dalla vigente normativa.

ART. 9

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

L'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di estetista viene concessa previo accertamento dei seguenti elementi:

- a) il possesso della qualifica professionale secondo quanto indicato all'art. 3, 5° comma, del presente Regolamento;
- b) l'esistenza dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate al compimento dell'attività di estetista;
- c) la conformità delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico alle disposizioni dettate dalla normativa vigente;
- d) la concessione della destinazione d'uso dei locali destinati all'attività;
- e) l'esistenza della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in conformità ai criteri di cui al seguente articolo n. 19.

In deroga a quanto disposto nel presente articolo, il rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento dell'attività di estetista nella Casa di Riposo, è soggetto al solo possesso della qualifica professionale e dei requisiti igienici previsti dalla vigente normativa.

ART. 10

CRITERI DI PRIORITA'

In presenza di domande concorrenti le autorizzazioni sono rilasciate osservando i seguenti criteri:

Il presente regolamento sarà modificabile trascorso 18 mesi dalla sua entrata in vigore, in tal caso non saranno possibili ulteriori modifiche.

Il presente regolamento ha validità di 5 anni dall'entrata in vigore o dall'eventuale modifica di cui al precedente comma e comunque fino all'approvazione di un nuovo regolamento che abroghi il presente.

#### ART.25

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano già le attività disciplinate dalla L. 11.02.63, n. 161 modificata dalla L. 23.12.70, n. 1142, dalla L.R. 09.01.89, n. 4, e dalla L. n. 1/90 sono autorizzati a continuare le menzionate attività.

Coloro che svolgono l'attività di estetica hanno un anno di tempo, dall'entrata in vigore del presente regolamento, per adeguarsi al dettato delle disposizioni vigenti. A tal proposito il Sindaco predisporrà l'effettuazione degli idonei controlli igienico-sanitari.

Il presente regolamento verrà applicato solo alle domande per nuove autorizzazioni o per trasferimenti presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

#### A P P E N D I C E

- I) APERTURA DI UN NUOVO ESERCIZIO
- II) TRASFERIMENTO DI UN ESERCIZIO
- III) AGGIUNTA DI ATTIVITA' O MODIFICA DELLA TIPOLOGIA
- IV) SUBINGRESSO MORTIS CAUSA NELLA TITOLARITA' O GESTIONE DI UN ESERCIZIO
- V) SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI NELLA TITOLARITA' O GESTIONE DI UN ESERCIZIO

#### I

#### APERTURA DI UN NUOVO ESERCIZIO

La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio per una delle attività previste dal presente regolamento deve essere redatta in carta legale e contenere i seguenti dati:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo e comune di residenza, numero di codice fiscale, qualità (titolare, socio, legale rappresentante), ragione o denominazione sociale dell'impresa.  
Qualora si tratti di un'impresa societaria diversa da quelle previste dall'art. 3 della L. 08.08.85 n. 443 devono essere indicati anche i dati anagrafici della/e persona/e a cui è affidata la direzione dell'azienda;
- b) tipo di attività;
- c) ubicazione, caratteristiche dei locali dove verrà svolta l'attività, specificando se i medesimi sono posti o meno a piano terra e se hanno accesso diretto dalla pubblica via;
- d) se l'attività verrà svolta presso il proprio domicilio oppure presso Enti, Associazioni, Istituti, Aziende, Uffici, Alberghi diurni ed Hotels.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato comprovante il possesso della qualifica professionale da parte dei soggetti svolgenti l'attività secondo quanto indicato negli artt. 2 e 3 del presente regolamento;

- 2) atto costitutivo della societa' e certificato d'iscrizione nel registro delle imprese (se il richiedente e' un soggetto giuridico);
- 3) planimetria dei locali in scala 1:100 firmata da un tecnico con legenda attestante le dimensioni della superficie operativa.

## II

### TRASFERIMENTO DI UN ESERCIZIO

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di un esercizio deve essere redatta in carta legale e contenere i seguenti dati:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo e comune di residenza, numero di codice fiscale, qualita' (titolare, socio, legale rappresentante) ragione o denominazione sociale dell'impresa. Qualora si tratti di un' impresa societaria diversa da quelle previste dall'art. 3 della L. 08.08.85 n. 443 devono essere indicati anche i dati anagrafici della/e persona/e a cui e' affidata la direzione dell'azienda;
- b) tipo di attivita';
- c) ubicazione dei locali dove l'attivita' verra' trasferita;

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali in scala 1:100 firmata da un tecnico con legenda attestante le dimensioni della superficie operativa.

## III

### AGGIUNTA DI ATTIVITA' O MODIFICA DELLA TIPOLOGIA D'ESERCIZIO

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'aggiunta o modifica della tipologia d'esercizio deve essere redatta in carta legale e contenere i seguenti dati:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo e comune di residenza, numero di codice fiscale, qualita' (titolare, socio, legale rappresentante), ragione o denominazione sociale dell'impresa.  
Qualora si tratti di un'impresa societaria diversa da quelle previste dall'art. 3 della L. 08.08.85 n. 443 devono essere indicati anche i dati anagrafici della/e persona/e a cui e' affidata la direzione dell'azienda;
- b) tipo di attivita';
- c) ubicazione dei locali dove viene svolta l'attivita'.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato comprovante il possesso della qualifica professionale da parte dei soggetti svolgenti l'attivita' secondo quanto indicato negli artt. 2 e 3 del presente regolamento;
- 2) planimetria del locale in scala 1:100 firmata da un tecnico con legenda attestante le dimensioni della superficie operativa.

## IV

### SUBINGRESSO MORTIS CAUSA NELLA TITOLARITA' O GESTIONE DI UN ESERCIZIO.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento per causa di morte nella gestione o nella titolarita' di un esercizio deve essere redatta in carta legale e contenere i seguenti dati:

- a) generalita' complete e codice fiscale del subentrante;
- b) ubicazione dei locali ove viene svolta l'attivita';
- c) indicazione dell'attivita' gia' autorizzata;
- d) indicazione della superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attivita';

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) atto comprovante il diritto alla successione;
- 2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ove risulti chi sono gli eredi;
- 3) certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato comprovante il possesso della qualifica professionale da parte dei soggetti svolgenti l'attivita' secondo quanto indicato negli artt. 2 e 3 del presente regolamento, oppure la documentazione sostitutiva ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento nel caso il richiedente non sia in possesso della qualifica prescritta;
- 4) planimetria dei locali in scala 1:100 firmata da un tecnico con legenda attestante le dimensioni della superficie operativa.

V

#### SUBINGRESSO PER ATTO FRA VIVI NELLA TITOLARITA' O GESTIONE DI UN ESERCIZIO

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento per atto tra vivi della gestione o della titolarita' di un esercizio deve essere redatta in carta legale e contenere i seguenti dati:

- a) generalita' complete e codice fiscale del subentrante e del dante causa;
- b) ubicazione dei locali dove viene svolta l'attivita';
- c) indicazione dell'attivita' gia' autorizzata;
- d) indicazione della superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attivita'.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) atto comprovante il trasferimento della gestione o della titolarita' dell'esercizio, registrato ai sensi di legge;
- 2) certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato comprovante il possesso della qualificazione professionale da parte dei soggetti svolgenti l'attivita' secondo quanto indicato negli artt. 2 e 3 del presente regolamento;
- 3) atto costitutivo della societa' e certificato di iscrizione nel registro delle imprese (se soggetto giuridico).
- 4) planimetria dei locali in scala 1:100 firmata da un tecnico con legenda attestante le dimensioni della superficie operativa.